



Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione GRUPPO CIF Telefono Donna e Centro d'Ascolto, con sede legale in piazza Fenice 5 interno 1B, del 20 Maggio 2021.

L'anno 2021, il giorno 20, del mese di Maggio, alle ore 19:00, seguendo l'applicazione dell'art. 73, c. 4 del decreto "Cura Italia", che prevede la possibilità per le associazioni di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto in statuto, tramite la piattaforma ZOOM, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **GRUPPO CIF Telefono Donna e Centro d'Ascolto**, iscritta al registro regionale APS al numero ASS.GE.012.2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e contestuale cambio di denominazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'attuale Presidente in carica Giannina Delia Rapisarda, viene assegnato il ruolo di Segretario di Assemblea la socia Simona Bacigalupo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°10 soci su n°12 iscritti nel libro soci ed aventi diritto di voto.

Sono presenti Giannina Delia Rapisarda, Simona Bacigalupo, Giulia Alberti, Mara Scila Colombo, Laura Ginocchio, Maria Linda Mostratisi, Valentina Ravecca, Silvia Tassara, Elena Devoto, Nicoletta Peri; sono assenti giustificate Simona Marangon e Antonella Frignani. Il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione sulle modifiche dello Statuto.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato ove è inoltre indicata la nuova denominazione dell'Associazione.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e di approvare l'adozione della seguente nuova denominazione: Telefono Donna Centro AntiViolenza CIF APS, al fine di apporre la sigla APS divenuta

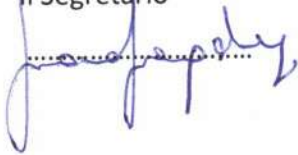
obbligatoria; inoltre la dicitura Centro d'Ascolto viene sostituita con Centro AntiViolenza per chiarire meglio l'identità dell'Associazione.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

TELEFONO DONNA CENTRO ANTIVIOLENZA CIF APS

ART. 1

Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Telefono Donna Centro AntiViolenza CIF APS che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Chiavari. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs. 117/2017: comma 1 alle lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n), w).

L'Associazione persegue unicamente finalità di tutela dei diritti umani e civili, assistenza sociale, formazione, in particolare atte al contrasto alla violenza di genere e promozione della tutela dei diritti di donne e minori garantendo alle vittime di violenza familiare ed extrafamiliare servizi di accoglienza, protezione, sostegno, cura e tutela legale.

L'Associazione mette a disposizione servizi specialistici a protezione e sostegno delle donne e delle minori vittime di maltrattamento, incuria ed abuso tenendo conto anche della correlazione tra violenza domestica e violenza assistita.

L'Associazione pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, i principi guida dell'autodeterminazione e della relazione tra donne al fine di sostenere i processi di uscita dalla violenza.

L'Associazione si riconosce nella definizione della violenza di genere affermata nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/100 del 20 Dicembre 1993 *"Un qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni e sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata delle donne"*.

L'Associazione si rispecchia negli obiettivi e nelle definizioni contenute nella Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dalla legge n.77 del 27 giugno 2013: l'obiettivo della Convenzione è quello di contrastare la violenza di genere e di salvaguardare il diritto umano fondamentale delle donne e dei minori a vivere una vita libera dalla violenza. Aderisce alle linee fondamentali di intervento che sono Prevenire la violenza, Proteggere le vittime, Perseguire e fermare i responsabili, Pianificare interventi coordinati.



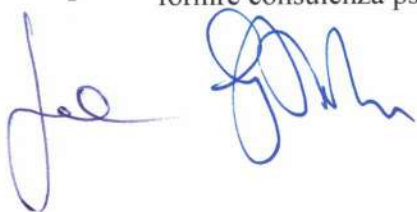
L'Associazione ha tra le proprie finalità:

- a) contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minori, con interventi e progetti tesi a condurre la donna verso un'autonomia abitativa, lavorativa e quindi alla conquista dell'indipendenza economica;
- b) attuare programmi ed interventi volti ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- c) supportare i minori vittime di violenza assistita e/o maltrattamenti e abusi fornendo consulenza socio-psicologica conformi alla loro età e tenendo conto dell'interesse superiore del minore;
- d) garantire in collegamento con i servizi territoriali il supporto di risorse di pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, di atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime di violenza assistita; di adulti abusati in età minore;
- e) promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole o con i/le figli/e minorenni possano trovare accoglienza, consulenza e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, consulenza legale allorché subiscano violenze dentro e fuori la famiglia.
- f) assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti, con accesso all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello Stato previsto dalle leggi in vigore;
- g) sviluppare servizi e programmi di sostegno, assistenza e trattamento rivolto agli autori di comportamenti violenti, anche di carattere preventivo, al fine di anticipare e impedire nuovi maltrattamenti, agevolare l'instaurarsi di relazioni interpersonali, libere dalla violenza;
- h) Sviluppare misure di protezione e progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi;
- i) promuovere il benessere dei soggetti vittima di violenza, adulte/i e minori, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone;
- j) valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
- k) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulle varie sfumature della violenza in tutte le sue forme e delle conseguenze sui minori. Ciò al fine di contribuire all'emersione del fenomeno, sviluppando conoscenze e competenze in materia, rafforzando le normative e le politiche di contrasto per un pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorendo l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza, con particolare riferimento alla promozione di una cultura di parità, legalità e sensibilizzazione dei giovani nelle scuole;
- l) promuovere l'attivazione di "reti" formali ed informali con le istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio per il contrasto alla violenza allo scopo di creare un buon coordinamento e procedure di collaborazione con lo scambio di informazioni, dati statistici e buone pratiche, valorizzando un approccio multidisciplinare e interistituzionale anche ai fini della prevenzione.

Attività:

Per conseguire il raggiungimento di tali finalità sopra descritte l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività:

- fornire accoglienza individuale e gestire la raccolta delle segnalazioni;
- fornire consulenza psicologica e percorsi di counseling;



- fornire consulenza sociale;
- fornire consulenza legale;
- fornire sostegno psico-sociale ed educativo adeguato all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza, o vittime di maltrattamento e abusi;
- sviluppare e sostenere programmi rivolti agli uomini autori di comportamenti violenti;
- valutare le conseguenze psicologiche causate dalla violenza, anche attraverso l'intervento di figure specialistiche;
- fornire sostegno psicologico e psico-educativo (nei limiti previsti dalle leggi in materia), psicoterapia;
- creare e gestire percorsi di elaborazione del trauma e di uscita dalla violenza, individuali e di gruppo;
- fornire protezione nelle strutture alloggiative;
- formazione e sensibilizzazione: progettazione per interventi e consulenze formative, docenze sulle tematiche della violenza su donne e minori, supervisioni di gruppo con operatori specializzati;
- rilevazione ed elaborazione dei dati con analisi qualitative e quantitative;
- elaborare studi e ricerche sul fenomeno della violenza;
- progettazione per l'implementazione e la ricerca delle risorse.

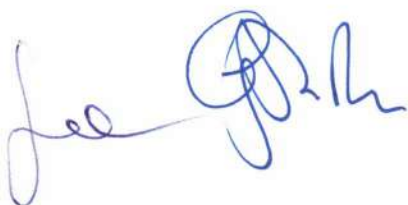
Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi di: non discriminazione, anonimato, riservatezza e professionalità.

L'Associazione si impegna al lavoro di rete e alla ricerca di modalità operative integrate tra i diversi operatori.

2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei/delle propri/e associati/e, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. Il presente Statuto si ispira ai valori e ai principi espressi nello Statuto del Centro Italiano Femminile Nazionale ETS deliberato dal Congresso Straordinario del 22 giugno 2019, il cui verbale di Assemblea è stato registrato a Roma il 28/6/ 2019 volti alla costruzione di una democrazia solidale, di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione, le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

ART. 3 **Attività diverse**

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.



ART. 4

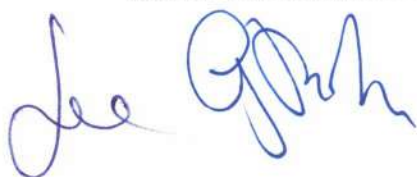
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di: quote, contributi associativi, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatrici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Associate/i, procedure di ammissione ed esclusione

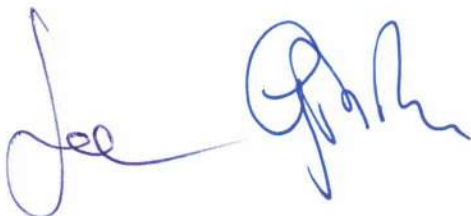
1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle/degli associate/i; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Le/Gli associate/i sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. E' ammessa/o a far parte dell'Associazione la/il socia/o che abbia raggiunto la maggiore età, che condivida gli scopi dell'Associazione, che accetti gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegni a dedicare parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.
3. Il numero dei/delle soci/e è illimitato.
4. È concessa la possibilità di ammettere come associate/i anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.
5. L'ammissione deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro delle/degli associate/i. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
6. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Le/Gli associate/i cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto e violazione del regolamento.



ART. 6

Diritti e obblighi delle/degli associate/i

1. Le/Gli associate/i hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Il comportamento della/del socia/o verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. La/Il socia/o è tenuta/o alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.
2. Le/Gli associate/i dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro delle/degli associate/i;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Le/Gli associate/i dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
4. Perdita della qualifica di Socie/i; le/gli associate/i cessano di appartenere all'Associazione:
 - quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione: in tal caso l'Organo di amministrazione potrà escludere il Socio in qualsiasi momento; l'esclusione dev'essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e ratificata dall'Assemblea dei/delle soci/e nella prima riunione utile;
 - per recesso volontario, a mezzo comunicazione della/del Socia/o con lettera raccomandata all'Organo di amministrazione o posta elettronica; il recesso avrà decorrenza immediata;
 - quando le associate, le/gli associate/i non siano in regola con il pagamento della quota sociale;
 - i/le soci/e esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART. 7

Volontari/e associati/e e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei/delle volontari/e sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'attività del/della volontario/a non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al/Alla volontario/a possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.
5. L'Associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea delle/degli associate/i;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
 - Organo di revisione eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017;
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dalle/dagli associate/i ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dalle/dagli associate/i tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta si ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,



contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, PEC.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo delle/degli associate/i o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro delle/degli associate/i e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associate/i se l'Associazione ha un numero di associate/i inferiore a cinquecento e di cinque associate/i se l'Associazione ha un numero di associate/i non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle/degli associate/i e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento delle/degli associate/i e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli associate/i.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione delle/degli associate/i;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, redige e/o modifica il regolamento interno dell'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 10

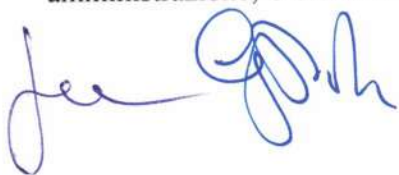
Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli/delle amministratori/trici è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli/Le amministratori/trici pongono in essere gli adempimenti e le comunicazioni previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o PEC, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma e se lo ritiene necessario nomina un segretario;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività nominando eventuali coordinatori in specifici settori e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - decide sull'avvio o l'interruzione di incarichi e/o contratti a progetto;
 - accoglie o rigetta le domande delle/degli aspiranti associate/i;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

Il Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato



coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di controllo

Solo al verificarsi delle condizioni di cui l'art. 30 del D.lgs. 117/2017, si procederà alla nomina di un Organo di controllo di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

ART. 13

Organo di revisione legale dei conti

Questo è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

ART. 14

Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/delle propri/e associati/e, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di amministrazione e intestato all'Associazione.

ART. 15

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui



all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17

Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19

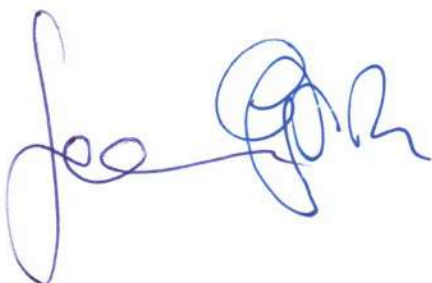
Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



L'assemblea dei soci ha approvato all'unanimità come da verbale (allegato B) il nuovo testo dello Statuto sociale, il quale sostituirà quello attualmente vigente a partire dal 20 maggio 2021.

Il Presidente dell'Assemblea

Francesco Dele Meyn

Il Segretario

Filippo

